


# GREEN ISLAND ENERGY



Richiesta verifica di assoggettabilità ai sensi dell'articolo 2, comma 1b),  
dell'Allegato B alla Delib.G.R. n. 45/24 del 2017 "progetti elencati nell'allegato B1,  
in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del  
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015,  
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015"



## REGIONE SARDEGNA COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE Provincia di Sud Sardegna



TITOLO  
TITLE

### PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA POTENZA DI  
0.992 MW IN LOCALITÀ "CANNAMENDA" NEL COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE

PROGETTAZIONE  
ENGINEERING

Arch. Andrea Casula



PROGETTAZIONE  
ENGINEERING

Arch. Andrea Casula  
Dott. in Arch. J. Alessia Manunza  
Geom. Vanessa Porcu  
Dott. Agronomo Giuseppe Vacca  
Green Island Energy SaS

COMMITTENTE  
CLIENT

SF ISLAND SRL

OGGETTO  
OBJECT

PIANO DI GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO

GREEN ISLAND ENERGY SAS  
Via S.Mele, N 12 - 09170 Oristano  
tel&fax(+39) 0783 211692-3932619836  
email: greenenergydesignproject.srl@gmail.com

DATA / DATE

APR./2020

SCALA / SCALE

ALL.

M

NOTA LEGALE: Il presente documento non può  
tassativamente essere diffuso o copiato  
su qualsiasi formato e tramite qualsiasi  
mezzo senza preventiva autorizzazione  
formale da parte di Green Island Energy SaS

**Provincia del Sud Sardegna**

**COMUNE DI  
SAN GAVINO MONREALE**

*PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO  
FOTOVOLTAICO DELLA POTENZA DI  
**0.992 MW** IN LOCALITA' "CANNAMENDA" NEL COMUNE  
DI SAN GAVINO MONREALE*

**PIANO DI GESTIONE TERRE E ROCCE  
DA SCAVO**

## INDICE

|        |  |    |
|--------|--|----|
| 1.     | PREMESSA .....   | 2  |
| 2.     | UBICAZIONE DELL'INTERVENTO .....   | 2  |
| 3.     | DESCRIZIONE DELL'OPERA DA REALIZZARE .....                                 | 3  |
| 4.     | RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO .....   | 5  |
| 4.1.   | SCENARI POSSIBILI .....  | 7  |
| 4.1.1. | CONFERIMENTO PRESSO CENTRO AUTORIZZATO (ART. 188) .....                    | 7  |
| 4.1.2. | RECUPERO RIFIUTI .....   | 7  |
| 4.1.3. | RIUTILIZZO (ARTT. 185-186).....  | 7  |
| 4.2.   | ACCERTAMENTO DELLA QUALITA' AMBIENTALE .....                               | 8  |
| 4.3.   | AREE E TEMPI DI STOCCAGGIO .....   | 8  |
| 4.4.   | CRITERI DI RIUTILIZZO.....   | 9  |
| 4.5.   | BILANCIO DELLE TERRE E ROCCE DI SCAVO.....                                 | 11 |
| 5.     | RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO ..... | 12 |


## 1. PREMESSA

Il presente documento è a corredo del progetto realizzazione di un impianto fotovoltaico sito nel comune di San Gavino Monreale in località “CANNAMENDA” della potenza di 0.992 MW, e delle relative opere connesse, nel territorio del Comune di San Gavino Monreale (VS), all'interno dell'agglomerato industriale.

## 2. UBICAZIONE DELL'INTERVENTO

L'area interessata è individuata al catasto terreni al Foglio 70 mappali 62 del Comune di San Gavino Monreale per una Superficie complessiva di 01.95.75 Ha, ricade all'interno della Zona Industriale “D” come da Inquadramento Urbanistico del Consorzio Industriale provinciale di Villacidro ricadente nel Comune di San Gavino Monreale in provincia del Sud Sardegna.

Nella Cartografia IGM ricade nella foglio 547SEZ. IV della cartografia ufficiale IGM in scala 1:25.000





Mentre nella Carta Tecnica Regionale ricade nella sezione 547060 SAN GAVINO MONREALE



Nell'intorno sono presenti agglomerati Artigianali. La viabilità d'accesso all'area di intervento, è a fondo naturale, essa collegata alla strada Provinciale n° 61 che collega San Gavino Monreale a Villacidro.

### 3. DESCRIZIONE DELL'OPERA DA REALIZZARE

Le lavorazioni che necessitano per portare a conclusione l'opera sono diverse e si dividono in diverse fasi lavorative. Inizialmente verrà preparata l'area di cantiere, i baraccamenti, le recinzioni e tutte le misure cautelative per svolgere le lavorazioni in assoluta sicurezza. In prima fase si effettueranno spianamento superficiale del lotto

mediante uso di greder avendo cura di rispettare la curva naturale del terreno si procederà allo scortico e a al livellamento sommario della superficie. Verrà creata una nuova asse viaria interne per poter accedere a tutta l'area con i mezzi preposti per il trasporto e lo scarico dei materiali. Verrà posizionata una recinzione metallica su tutto il perimetro dell'area con il posizionamento di idonea cancellatura su tutte le vie d'accesso alla stessa. La realizzazione dell'impianto sarà eseguita mediante l'installazione di n°**2480** moduli fotovoltaici su apposite strutture di sostegno con sistema ad inseguimento monoassiale infisse direttamente sul terreno. Il fissaggio delle strutture al terreno avverrà tramite battipalo in maniera tale da non degradare, modificare o compromettere in qualunque modo il terreno utilizzato per l'installazione e facilitarne lo smantellamento o l'ammodernamento in periodi successivi senza l'effettuazione di opere di demolizione scavi o riporti. I distacchi dai confini saranno non inferiori a 5,00 m e sarà effettuata una piantumazione perimetrale di schermatura completa di altezza massima pari a 2.50 m. L'installazione dei moduli avverrà per file parallele con orientamento verso sud della superficie captante l'energia solare e raggiungerà dall'attuale piano calpestio un'altezza massima 2.02 m. Sarà realizzata la cabina di conversione e trasformazione con adiacente il locale utente dalle dimensioni complessive pari a 13.85 x 2,50 x h 2,60 m per una superficie complessiva pari a 34.63 mq su un unico livello del tipo shelter. La struttura sarà realizzata con elementi prefabbricati in cls da posizionare al di sopra del basamento di fondazione che conterrà tutti i cunicoli necessari per il passaggio dei cavi e dovrà avere caratteristiche costruttive conformi alla Normativa CEI 016 Vigente. Tale fabbricato sarà accessoriato al fine di contenere tutte le apparecchiature necessarie di protezione, conversione, trasformazione e ausiliarie compresi tutti i collegamenti tra le stesse.

Verranno eseguite tutte le connessioni dei moduli fotovoltaici a formare le stringhe per il successivo collegamento ai quadri di campo. Ultimate tutte le opere interne al campo fotovoltaico secondo il progetto di connessione alla RTN approvato nello specifico da Enel distribuzione verranno eseguiti i tagli stradali per realizzare l'elettrodotto di alimentazione dell'impianto che consiste sostanzialmente nella posa di cavidotti interrati dalla cabina al punto di connessione per il collegamento del cavo in entra-esci alla linea MT. Per quanto non descritto nella presente relazione e per qualsiasi ragguaglio tecnico si rimanda al progetto definitivo di cui la presente è parte integrante

**Di seguito vengono riportati gli elementi fondamentali che riguardano il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi degli artt. 185 e 186 del D.Lgs. 152/2006**

#### 4. RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

La normativa attuale a riguardo delle terre e rocce da scavo è disciplinata dal D.Lgs. 152/06 s.m.i.. Di seguito viene riportato uno stralcio delle norme che regolano la gestione delle terre e rocce da scavo

*186. Terre e rocce da scavo (articolo così sostituito dall'articolo 2, comma 23, d.lgs. n. 4 del 2008)*

*1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché: (così modificato dall'articolo 20, comma 10-sexies, legge n. 2 del 2009)*

*a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;*

*b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo;*

*c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;*

*d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;*

*e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto;*

*f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;*

*g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p).*

*2. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o*



*attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare di norma un anno, devono risultare da un apposito progetto che è approvato dall'autorità titolare del relativo procedimento. Nel caso in cui progetti prevedano il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel medesimo progetto, i tempi dell'eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto purché in ogni caso non superino i tre anni.*

[...]

*5. Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto.*

[...]

*7 -bis . Le terre e le rocce da scavo, qualora ne siano accertate le caratteristiche ambientali, possono essere utilizzate per interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati. Tali interventi devono garantire, nella loro realizzazione finale, una delle seguenti condizioni:*

- a) un miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali;*
- b) un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e alla raccolta e regimentazione delle acque piovane;*
- c) un miglioramento della percezione paesaggistica.*

*7-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre sono equiparati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo. Sono altresì equiparati i residui delle attività di lavorazione di pietre e marmi derivanti da attività nelle quali non vengono usati agenti o reagenti non naturali. Tali residui, quando siano sottoposti a un'operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, per eventuali sostanze inquinanti presenti, previsti nell'Allegato 5 alla parte IV del presente decreto, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente derivanti dall'utilizzo della sostanza o dell'oggetto. (comma introdotto dall'articolo 8-ter della legge n. 13 del 2009)*



#### **4.1. Scenari possibili**

La vigente normativa prevede che predetto materiale possa:

- essere conferito presso un centro autorizzato dalla Provincia a ricevere e trattare specifico codice CER (ai sensi dell'art. 188);
- attuare l'attività di recupero rifiuti (ai sensi degli artt. 214, 215, 216);
- il riutilizzo presso il sito di produzione (ai sensi dell'art. 185) e/o il riutilizzo presso terzi (ai sensi dell'art. 186 siti).

##### **4.1.1. Conferimento Presso Centro Autorizzato (art. 188)**

Nel caso in cui si preveda il conferimento ad un centro autorizzato è necessario:

- individuare un centro autorizzato al recupero o smaltimento terre e rocce da scavo (CER 170504);
- individuare l'eventuale deposito temporaneo presso cantiere di produzione (non deve superare i 3 mesi o i 20 mc);
- affidare il trasporto a ditte iscritte all'Albo Gestori Ambientali o dell'impresa previa richiesta all'Albo per il trasporto in conto proprio emettere Formulario di Identificazione per il trasporto.

##### **4.1.2. Recupero Rifiuti**

Nel caso in cui la gestione delle terre e rocce da scavo avvenga mediate recupero dei rifiuti la normativa di riferimento è:

- D.M. 5/2/1998 e s.m.i.;
- D.Lgs. 152/06 e s.m.i. artt. 214 – 216;
- Regolamento procedimento relativo alle comunicazioni di inizio attività per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs 22 febbraio 1997 n. 22 approvato con D.C.P. 220732/2001 del 20/12/2001.

##### **4.1.3. Riutilizzo (artt. 185-186)**

L'art. 185 del D.Lgs. 152/2006, al comma 1 lett. c-bis) (così come modificato dall'articolo 20, comma 10-sexies, legge n. 2 del 2009), prevede la possibilità di riutilizzare *il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove*

*sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato.*

L'art. 186 prevede che, alle determinate e verificate condizioni del comma 1 del medesimo articolo, *le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati.*

Quindi, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, le modalità d'uso ammesse per le terre e rocce da scavo sono rappresentate da:

- reinterri;
- riempimenti;
- rimodellazioni;
- rilevati;
- impiego nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava qualora ne siano accertate le caratteristiche ambientali, possono essere utilizzate per interventi di miglioramento ambientale di siti anche non degradati.

Tali interventi devono garantire, nella loro realizzazione finale, una delle seguenti condizioni:

- a. un miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità per attività agrosilvo-pastorali;
- b. un miglioramento delle condizioni idrogeologiche rispetto alla tenuta dei versanti e alla raccolta e regimentazione delle acque piovane;
- c. un miglioramento della percezione paesaggistica.

L'utilizzo delle terre e rocce da scavo deve avvenire senza trasformazioni preliminari o trattamenti preventivi che non siano di norma previste dalla lavorazione o dal ciclo produttivo di destinazione.

#### **4.2. ACCERTAMENTO DELLA QUALITA' AMBIENTALE**

Il materiale scavato dovrà essere caratterizzato mediante indagine geognostica preventiva e/o in fase di scavo mediante caratterizzazione su cumuli di volume massimo pari a 5.000 mc.

Le operazioni di campionamento devono essere effettuate con modalità conformi alla norma UNI 10802.

La preparazione dei campioni da sottoporre ad analisi di laboratorio deve essere conforme a quanto previsto dall'allegato 2 al titolo V della parte IV del D. Lgs 152/2006.

#### **4.3. AREE E TEMPI DI STOCCAGGIO**

Il comma 2 dell'art. 186 del D. Lgs. 152/2006 (come modificato dal D. Lgs. 4/2008) specifica che *nel caso in cui i progetti prevedano il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nell'ambito del medesimo progetto, i tempi dell'eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del*

*progetto, purché in ogni caso non superino i 3 anni.*

Il sistema impiegato per la maggior parte delle aree sarà di tipo definibile come “deposito dinamico” delle terre da scavo.

In ogni area di stoccaggio verranno normalmente collocate delle terre, derivanti dalla selezione del materiale a piè di fronte, che verrà quindi reimpiegato, con tempistica diversa in funzione dell'avanzamento dei lavori, per la realizzazione delle modellazioni.

La medesima area di stoccaggio, una volta riutilizzato il materiale stoccato, potrà essere occupata da nuovi cumuli di terreno provenienti da successivi scavi.

In questo modo i tempi di stoccaggio di ciascun cumulo di terra risulteranno inferiori a quelli massimi sopra indicati.

Faranno generalmente eccezione a questa logica le aree che verranno impiegate per lo stoccaggio del terreno vegetale, ove disponibile. Questo avrà origine dalle operazioni di scotico eseguite sia nelle aree di estrazione che in quelle di rimodellazione e verrà reimpiegato nell'ambito dei ripristini, delle riambientalizzazioni e del rivestimento delle scarpate.

Generalmente quindi il terreno vegetale verrà stoccato fin dalla fase iniziale dei lavori e riutilizzato solo nella fase finale dei lavori.

Le procedure di tracciabilità dei materiali definite nel presente documento avranno anche l'obiettivo di garantire la possibilità di verifica e controllo dei tempi di stoccaggio sopra indicati. Qualora un determinato volume di terreno fosse mantenuto su un'area di deposito per un tempo maggiore di 3 anni, esso dovrà essere trattato secondo il regime normativo proprio dei materiali di rifiuto, non essendosi soddisfatte le condizioni di effettivo riutilizzo entro i termini fissati dall'art. 186 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

#### **4.4. CRITERI DI RIUTILIZZO**

Le terre provenienti dagli scavi sono costituite dalla frazione arenacea della formazione del Cixerri e da eventuali frazioni conglomerati che presenti che potranno essere utilizzate, almeno in parte per reinterri, rilevati e riempimenti.

Dal punto di vista ambientale, si ricorda che la tabella di riferimento per verificare l'eventuale superamento dei valori di legge delle concentrazioni di inquinanti nelle terre da scavo, che ne permettono l'utilizzo in determinate aree, in funzione della loro destinazione d'uso, è costituita dalla tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV - Titolo V del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. n. 4/2008.

Quanto di seguito espresso si riferisce al caso in cui le terre e rocce da scavo indagate abbiano una concentrazione di inquinanti che non supera i limiti della colonna B della citata tabella.

Se invece le terre e rocce da scavo indagate superano i limiti di legge, le stesse vanno da

considerate come materiali potenzialmente contaminati e quindi devono essere gestite secondo le specifiche procedure previste dallo stesso decreto.

Riutilizzo per rinterri, rilevati e riempimenti

Materiali riutilizzabili per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati:

1. Le terre e rocce da scavo la cui concentrazione di inquinanti rientra nei limiti di cui alla colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV - Titolo V del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., possono essere utilizzate in qualsiasi sito, a prescindere dalla sua destinazione;
2. Le terre e rocce da scavo la cui concentrazione di inquinanti è compresa fra i limiti di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV - Titolo V del d.lgs. n. 152/2006, possono essere riutilizzate limitatamente a:
  - realizzazione di sottofondi e rilevati stradali;
  - siti a con destinazione assimilabile a commerciale/industriale.
3. Nei casi in cui è dimostrato che il superamento dei limiti tabellari è determinato da fenomeni naturali o sia dovuto alla presenza di inquinamento diffuso, l'utilizzo delle terre e rocce da scavo è consentito nel rispetto della compatibilità dei maggiori valori rilevati con i corrispondenti valori riscontrabili nel sito di destinazione, previa verifica, tramite test di cessione in acqua satura di CO<sub>2</sub>, che non vi sia rischio di trasmissione della contaminazione alla matrice acqua (i valori di riferimento per tale verifica saranno quelli della tabella 2 dell'allegato 5 al titolo V del D. Lgs. 152/2006);
4. Per le attività di ripristino di terreni in aree ad uso agricolo, per le quali la vigente legislazione non detta una specifica normativa, si potranno impiegare le terre e rocce da scavo la cui concentrazione di inquinanti rientra nei limiti di cui alla colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., equiparando le aree ad uso agricolo ad aree a verde pubblico o privato. Qualora nelle stesse aree ad uso agricolo si riscontrino, tramite una eventuale caratterizzazione ante operam, una concentrazione di fondo di alcune sostanze contaminanti compresa tra i limiti della colonna A e quelli della colonna B del citato decreto, il ripristino potrà essere eseguito con terre da scavo aventi anch'esse una concentrazione delle stesse sostanze superiore ai limiti della colonna A, a condizione che non si superino i valori di fondo presenti sul sito.

Sulla base di tali indicazioni si illustrano di seguito le tipologie di materiali che possono essere impiegati nell'ambito dei lavori. A scopo semplificativo nel seguito di questo paragrafo si userà la dizione sintetica "colonna A" e "colonna B", intendendo le due colonne così denominate della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Riempimenti per opere di riambientalizzazione e ripristino aree di cantiere

Si può prevedere il riutilizzo di terre da scavo per:



- rinterri e riempimenti con terre da scavo con concentrazioni di sostanze contaminanti inferiori ai limiti della colonna B;
- terreno vegetale con terre da scavo con concentrazioni di sostanze contaminanti inferiori ai limiti della colonna B (l'area rientra infatti nelle pertinenze della strada).

Le caratteristiche delle terre da impiegare per il ripristino delle aree occupate da cantieri, piste di temporanee, aree di stoccaggio ed altre aree funzionali ai lavori di coltivazione e rimodellazione, dipendono dalla destinazione d'uso finale delle stesse aree.

In mancanza di indicazioni da parte della normativa, quando è contemplato il ripristino delle aree ad uso agricolo si può prevedere il riutilizzo di terre da scavo, sia per rinterri e riempimenti, sia per il terreno di copertura vegetale, purché queste presentino concentrazioni di sostanze contaminanti inferiori ai limiti della colonna A.

In presenza di siti che mostrano, già nella fase ante operam, concentrazioni maggiori di quelle di colonna A, si potranno impiegare terreni caratterizzati da valori superiori a quelli di tale colonna, purché comunque non superiori a quelli relativi alla situazione ante operam.

Il terreno vegetale utilizzato a copertura del sito dovrà essere lo stesso da esso rimosso nelle fasi propedeutiche all'inizio degli scavi, ove disponibile, che dovrà essere stato opportunamente accumulato e gestito.

#### 4.5. BILANCIO DELLE TERRE E ROCCE DI SCAVO

Nelle attività previste nella fase di ripristino e recupero della cava, non sono previsti fabbisogni di materiali esterni da soddisfare attraverso l'approvvigionamento da altra cava. Nella tabella seguente è riportato il bilancio dei volumi di materiale che verranno movimentati.

**Tabella 1 – Riepilogo movimentazione terra**

|                                     | <b>mc</b>     |
|-------------------------------------|---------------|
| Scavi                               | 979,10        |
| Reinterri                           | 784.90        |
| <b>Differenza (Scavi-Reinterri)</b> | <b>194.20</b> |

Il calcolo dei volumi di materiale che verranno movimentati all'interno del cantiere evidenzia un disavanzo di materiale pari a 194,20 mc. Con riferimento alla sopracitata normativa, detto materiale verrà ridistribuito sulla superficie del lotto di intervento. Considerando l'elevata

estensione dell'area di intervento, e della proprietà confinante per la quale concede l'assenso la redistribuzione del materiale produrrà un ispessimento dello strato di sedime inferiore a 4 cm.

## **5. RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO**

La normativa attuale a riguardo dei rifiuti contenenti amianto (nel caso in esame prevalentemente ascrivibili ai codici CER 170601 e 170605) è disciplinata dalle seguenti norme in materia ambientale, norme tecniche e norme di coordinamento:

- D.Lgs. 152/06
- D.Lgs. 4/08 (correttivo ed integrativo)
- Decreto Min. Sanità 06/09/94
- Decreto Min. Sanità 14/05/96
- Decreto Min. Sanità 20/08/99
- Decreto 29/07/04, n. 248 disciplinari tecnici.

Ai sensi della vigente normativa, vengono definiti “Amianto” i seguenti silicati fibrosi:

- a. crocidolite: CAS n. 12001-28-4;
- b. crisotilo: CAS n. 12001-29-5;
- c. amosite: CAS n. 12172-73-5;
- d. autofillite: CAS n. 77536-67-5;
- e. actinolite: CAS n. 77536-66-4;
- f. tremolite: CAS n. 77536-68-6